



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIUZZI e BRUNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA II 22 DICEMBRE 2016

Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale

ONOREVOLI SENATORI. - Salvaguardare il nostro immenso ed inestimabile patrimonio culturale è un dovere inderogabile.

Tra piccoli borghi, città d'arte e complessi monumentali, il nostro Paese offre continue meraviglie e brani di storia, pertanto esso può considerarsi, a buon diritto, il più grande museo a cielo aperto del mondo.

Ma non solo, oltre a costituire un patrimonio d'inestimabile valore artistico, di grandissima valenza identitaria, il nostro patrimonio culturale dovrebbe essere valorizzato e protetto quale principale fonte di ricchezza per tutti noi: siamo tra le mete turistiche più ambite nel mondo, noti come il «bel Paese», eppure, ancora oggi non abbiamo una legislazione che tuteli e valorizzi questo bene adeguatamente.

Ed è proprio l'intento di preservare e tutelare questo inestimabile valore *la ratio* sottesa a questo disegno di legge che si propone, attraverso la realizzazione di interventi che ne impediscano il depauperamento, la degradazione della sua struttura fisica e del suo valore «immateriale», di assicurarne la conservazione affinché possa essere goduto in tutto il suo splendore e consegnato inalterato alla posterità.

Affiancandosi ad un altro disegno di legge (vedi atto Senato n. 646) in materia di tutela del patrimonio culturale, come definito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il presente provvedimento intende proporre misure più specifiche, anche mediante modifiche al codice penale.

Allo scopo di mantenere in un unico *corpus* le disposizioni di natura penalistica, si propone l'introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie di danneggiamento del patrimonio culturale, definendolo come

delitto e non come mero reato contravvenzionale e prevedendo un cospicuo aumento delle pene edittali, nella specie la reclusione da uno a sei anni congiunta alla sanzione pecuniaria. Nelle ipotesi dolose si prevede la procedibilità d'ufficio e la possibilità di arresto in flagranza di reato, unitamente all'impossibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena, disposta, invece, per le sole fattispecie colpose ed in conseguenza di una condotta riparatoria da parte del trasgressore.

A completamento del citato disegno di legge n. 646, infatti, l'attuale proposta legislativa contiene una delega al Governo affinché siano introdotte ulteriori disposizioni in materia di tutela - e valorizzazione - preventiva del nostro patrimonio. In tale senso, vanno lette le disposizioni volte a salvaguardare l'aspetto ed il decoro sia delle opere e dei monumenti che delle aree pubbliche rilevanti da un punto di vista culturale, anche quelle inserite in zone non interessate da grandi flussi turistici. Ciò in quanto, appare inevitabile coniugare la fruibilità per il maggior numero di persone, di paesaggi, luoghi e monumenti, con il necessario rispetto delle «condizioni», fisico-storiche e non, che hanno consentito di aggiungere l'aggettivo «culturale» a quei luoghi ed a quelle opere, conferendo loro un valore e che sono sempre meno rispettati. Quindi, arginare il fenomeno non più tollerabile del commercio indiscriminato e quello, altrettanto ingiustificabile, dei bivacchi attraverso una adeguata attività di prevenzione ed un efficace sistema sanzionatorio.

Le predette attività dovranno essere svolte con l'utilizzo del personale delle Forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale:

a) introducendo nel codice penale il delitto di danneggiamento del patrimonio culturale, consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare, rendere inservibili, in tutto o in parte, beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio culturale, come definito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) prevedendo, d'intesa con gli enti territoriali cui la Costituzione attribuisce competenze in materia di patrimonio culturale, come definito dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, norme volte ad assicurare adeguata valorizzazione e tutela dell'aspetto e del decoro di aree pubbliche di rilevanza culturale o paesaggistica, anche non interessate da flussi turistici particolarmente rilevanti, di opere e monumenti anche di arte contemporanea e delle aree a essi contermini.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *a)*, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per la fattispecie delittuosa di cui al comma 1, lettera *a)*, la pena della reclusione non inferiore ad un anno e non

superiore a sei anni congiunta alla sanzione pecuniaria della multa per una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro, la punibilità anche a titolo di colpa, stabilendo in tal caso una riduzione di pena non superiore ad un terzo della pena massima edittale;

b) prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di sospensione condizionale della pena solo per le ipotesi colpose e subordinatamente all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevedendo altresì l'arresto in flagranza, nelle ipotesi dolose;

c) abrogare esplicitamente le disposizioni normative incompatibili con quelle introdotte nel decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *b)* si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) non pregiudicare la visuale e non alterare le condizioni ambientali delle aree di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) condizionare l'esercizio del commercio, anche mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia, nelle aree e negli spazi di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) vietare nei luoghi di cui al comma 1, lettera *b)*, di bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti o bevande;

d) prevedere adeguate sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma;

e) prevedere adeguata e continuativa attività di controllo da parte delle competenti autorità, in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi, anche al fine specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *a*), sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *b*), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e della difesa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

